

Circolare per la clientela 3/2016

Assegnazione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali; reverse charge anche per tablet, laptop, e console da gioco; credito di imposta per l'e-commerce dei prodotti agroalimentari; compilazione modello Intrastat 2016; risparmio energetico e le agevolazioni fiscali; beneficio 2016 per i nuclei familiari numerosi; regime contributivo agevolato

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• <i>Legge di stabilità 2016: assegnazione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali</i>• <i>Compilazione INTRASTAT: il nuovo intraweb 2016</i>• <i>Credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari</i>• <i>Regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti</i>• <i>Reverse charge per tablet, laptop e console da gioco</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Compilazione INTRASTAT: il nuovo intraweb 2016</i>• <i>Reverse charge per tablet, laptop e console da gioco</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Legge di stabilità 2016: assegnazione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali</i>• <i>Online la guida per il risparmio energetico 2016</i>• <i>Beneficio 2016 per i nuclei familiari numerosi</i>• <i>Agevolazione IMU immobili concessi in comodato</i>

SOMMARIO

1. LEGGE DI STABILITA' 2016 - ASSEGNAZIONI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI AI SOCI	2
2. COMPILAZIONE MODELLI INTRASTAT: IL NUOVO INTRAWEB 2016	2
3. CREDITO DI IMPOSTA PER L'E-COMMERCE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	3
4. REVERSE CHARGE PER TABLET, LAPTOP E CONSOLE DA GIOCO	4
5. LEGGE DI STABILITA' 2016 - AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO	5
6. ON LINE LA GUIDA PER IL RISPARMIO ENERGETICO	6
7. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER ARTIGIANI E COMMERCianti	7
8. BENEFICIO 2016 PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI.....	8

1. LEGGE DI STABILITA' 2016 - ASSEGNAZIONI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI AI SOCI

La Legge 208/2015 ha introdotto alcune novità riguardanti le operazioni straordinarie, come l'assegnazione o la cessione agevolata di alcune tipologie di beni ai soci (commi da 115 a 120), l'estromissione degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali (comma 121) e la riapertura della possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa (commi da 889 a 897).

La prima agevolazione è rivolta ai soggetti passivi d'imposta (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

La norma prevede che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che siano iscritti entro il 30 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2016, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura dell'8 per cento; l'aliquota sale al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste ai fini dell'imposta di registro (art. 52, co. 4 D.P.R. 131/1986).

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, valgono le medesime regole previste per l'assegnazione; ai fini della determinazione della base imponibile, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene ai sensi dell'art. 9 del TUIR, ovvero al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

2. COMPILAZIONE MODELLI INSTRASTAT: IL NUOVO INTRAWEB 2016

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata l'ultima versione del software gratuito di compilazione Intraweb (versione 17.0.0.0), con il quale è possibile gestire la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, oltre ai servizi resi o ricevuti in ambito comunitario.

L'applicativo Intraweb, destinato ai contribuenti che gestiscono l'adempimento in conto proprio e agli intermediari da essi delegati, quali ad esempio commercialisti, doganalisti, etc., è stato implementato con una nuova funzionalità volta a consentire l'importazione completa dei dati da un'installazione precedente: tale utility consente di recuperare anche i tracciati d'importazione, le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio.

Nota bene:

Il decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione dell'elenco riepilogativo degli scambi intracomunitari di beni e servizi.

I modelli Intrastat devono essere presentati esclusivamente per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento. Il periodo di riferimento per la presentazione dei modelli varia a seconda dell'ammontare delle cessioni e dei servizi resi e degli acquisti e dei servizi ricevuti, effettuati nei quattro trimestri precedenti al periodo di riferimento o che si presume di effettuare se si è nell'anno di inizio attività.

Si avranno perciò:

- periodi trimestrali, per i contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- periodi mensili, per i contribuenti che non si trovano nelle condizioni esposte in precedenza.

I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la suddetta soglia di 50.000 euro, dovranno presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile, a partire dal mese seguente a quello in cui tale soglia è stata superata.

3. CREDITO DI IMPOSTA PER L'E-COMMERCE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ai sensi del decreto n. 273 del 13 gennaio 2015, emanato dal Mipaaf di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, le imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura possono beneficiare di un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per nuovi investimenti volti alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche, finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la Circolare n.67351 dell'8 ottobre 2015, ha precedentemente definito le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta: per richiedere il credito d'imposta per l'avvio e lo sviluppo dell'e-commerce di prodotti agroalimentari è ora possibile presentare un'istanza via pec all'indirizzo saq3@pec.politicheagricole.it, compilando la documentazione reperibile sul sito del Mipaaf.

L'Ufficio stampa del Ministero delle politiche agricole, con un comunicato del 19 febbraio 2016, ha ricordato che il credito d'imposta in questione, relativo agli investimenti effettuati dal 14 marzo 2015 al 31 dicembre 2015, potrà essere richiesto tramite presentazione della suddetta istanza dal 20 al 29 febbraio 2016.

Quali soggetti possono presentare la domanda?

La domanda per le spese agevolabili del 2015 può essere presentata dalle imprese, anche costituite in cooperative o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura.

Quale documentazione fornire?

Nella domanda è necessario specificare il codice dell'attività prevalente dichiarata dall'impresa ai fini IVA, il tipo d'impresa, il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili, l'effettività delle spese sostenute e della destinazione, nonché il credito di imposta spettante. Insieme alla domanda, bisogna presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti. Tutti i documenti richiesti devono essere redatti su modelli predisposti dal Mipaaf.

Quali tipologie di spese sono agevolabili?

Sono agevolabili tutte le spese sostenute per la realizzazione e l'ampliamento d'infrastrutture informatiche finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, ossia le dotazioni tecnologiche, i software, le attività di progettazione e implementazione, lo sviluppo di database e i sistemi di sicurezza.

Come utilizzare il credito?

Una volta presentata l'istanza al Ministero, lo stesso provvederà ad emanare il relativo decreto di

concessione con l'indicazione del credito d'imposta spettante al contribuente, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate; tale decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale (www.politicheagricole.it), nella sezione "Politiche nazionali" - "Impresa" - "Credito di imposta".

In seguito alla pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni, il credito d'imposta potrà essere fruito dalle imprese beneficiarie mediante compensazione con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

4. REVERSE CHARGE PER TABLET, LAPTOP E CONSOLE DA GIOCO

Il Consiglio dei Ministri n. 103 del 10 febbraio scorso ha approvato il decreto legislativo che - in conformità all'art. 199-bis, par. 1, lett. h), della Direttiva n. 2006/112/CE - estende l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni in oggetto, con effetto dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, fissata al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Invero, l'intervento normativo modifica, più in generale, l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, a partire dalla rubrica, attualmente riferita ai "soggetti passivi". Dato, infatti, che le categorie di soggetti passivi d'imposta sono già disciplinate dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, la nuova rubrica fa più correttamente riferimento ai "debitori d'imposta", vale a dire ai soggetti passivi nei cui confronti sorge l'obbligo impositivo.

Il contenuto dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 viene riformulato non soltanto per estendere, come detto, il sistema dell'inversione contabile alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, ma anche per eliminare dall'ambito applicativo del reverse charge una serie di operazioni che non hanno trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario prevista dall'art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE. Si tratta, in particolare, delle cessioni:

- di componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- di personal computer, nonché dei loro componenti ed accessori, siccome l'autorizzazione comunitaria è stata rilasciata soltanto per le cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere;
- di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività "47.11.1"), supermercati (codice attività "47.11.2") e discount alimentari (codice attività "47.11.3").

Il decreto legislativo riconferma al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile:

- fra quelle elencate negli artt. 199, 199-bis e 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE;
- diverse da quelle di cui ai richiamati artt. 199, 199-bis e 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE, per le quali risulta, però, necessario il rilascio dell'autorizzazione comunitaria.

Infine, in conformità all'art. 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, viene prevista la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle operazioni riguardanti:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".

5. LEGGE DI STABILITA' 2016 - AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

In data 17 febbraio 2016 è stata pubblicata la Risoluzione 1/DF del Dipartimento delle Finanze, recante chiarimenti e disposizioni applicative in materia di riduzione del 50 per cento della base imponibile - ai fini IMU e TASI - in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari.

La Legge di stabilità 2016 (art.1 comma 10 Legge 208/2015) ha stabilito che la base imponibile ai fini IMU dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli o genitori) ed utilizzata da questi ultimi come abitazione principale è ridotta del 50% per il comodante.

La Risoluzione in merito ha chiarito che l'agevolazione è da considerarsi valida sia ai fini del calcolo della base imponibile IMU sia ai fini del calcolo della base imponibile TASI.

I presupposti affinché sia applicabile la riduzione della base imponibile sono i seguenti:

1. l'immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazione di lusso);
2. il contratto di comodato deve essere registrato
3. il comodante possieda un solo immobile in Italia
4. il comodante risieda anagraficamente nello stesso Comune dove è ubicato l'immobile concesso in comodato

.In merito al punto 3) viene chiarito che l'agevolazione è concessa anche nel caso in cui il comodante possieda un altro immobile - oltre a quello concesso in comodato - purché quest'ultimo sia ubicato nel medesimo comune ed adibito ad abitazione principale del comodante. Anche quest'ultimo immobile non può appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 affinché l'agevolazione sia applicabile.

Viene, inoltre, precisato che il possesso di un altro immobile destinato ad un uso diverso da quello abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione (es. negozio, terreno agricolo).

Il venire meno di uno solo dei presupposti citati determina la perdita dell'agevolazione stessa.

In conseguenza a tali novità normative, dal 2016 i comuni non potranno più deliberare l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzate come abitazioni principali; bensì potranno stabilire aliquote agevolate (non inferiori al 0,46%).

L'agevolazione si estende anche alle eventuali pertinenze concesse in comodato insieme all'immobile (una unità per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)

Il contratto di comodato

Il contratto di comodato è il "*il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.*" ai sensi dell'art.1803 del codice civile e può essere redatto in forma scritta o verbale.

Qualora tale contratto su beni immobili sia redatto in forma scritta è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione - entro 20 giorni dalla data dell'atto - con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.

Qualora tale contratto sia redatto in via verbale, ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto, la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".

Poiché, ai fini IMU (e anche TASI), l'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso dell'immobile ed il singolo mese viene conteggiato se il possesso si è protratto per almeno 15

giorni, per beneficiare dell'agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l'imposta di registro.

Casistiche

Esempio 1) *Due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio. Il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile.*

L'agevolazione si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie (in presenza di tutti i requisiti). Il marito, invece, dovrà corrispondere l'imposta, per la propria quota di possesso, senza l'applicazione della riduzione.

Esempio 2) *Immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi.*

L'agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma, in ragione della quota di possesso.

Esempio 3) *Un soggetto possiede due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato.*

Non è applicabile l'agevolazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile. A meno che l'immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante.

Esempio 4) *Un soggetto possiede oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo definito come rurale ad uso strumentale*

Il possesso di detto immobile sebbene abitativo non preclude l'accesso all'agevolazione, poiché considerato strumentale all'esercizio dell'agricoltura e non abitativo.

Calcolo della TASI

Il comodatario non versa la TASI poichè - come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 - sia il possessore sia l'occupante di immobili adibiti ad abitazione principale sono esclusi dall'applicazione dell'imposta dal 2016.

Il comodante versa la TASI su una base imponibile ridotta del 50% e nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Soltanto se nel 2015 non era stata deliberata tale percentuale il comodante verserà il 90% del tributo complessivo.

6. ON LINE LA GUIDA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida contenente le novità relative alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

La legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31/12/2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La detrazione cioè il 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta per le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (es. pavimenti, finestre);
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Un'altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella "no tax area" (incapienti) di cedere il

corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le più importanti disposizioni di questi ultimi anni vanno segnalate le seguenti:

- eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta;
- l'estensione dell'agevolazione, dal 1° gennaio 2015, per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo
- l'aumento dal 4 all'8% della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori
- l'esonero dall'obbligo di presentazione dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l'installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

Attenzione che ...

Dal 1/1/2017 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36%, quella prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

7. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER ARTIGIANI E COMMERCianti

L'INPS con circolare n.35 del 19/02/2016 fornisce istruzioni in ordine alla portata normativa riferita al contributo agevolato di cui alla riformulazione della Legge n. 208/15 art. 1 c. 111

Soggetti interessati

I soggetti interessati continuano ad essere quelli già individuati dall'art. 1, comma 54 della legge n. 190/14. L'art. 1, comma 111, della legge 208/15, ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato. Si tratta, pertanto, di persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Come il precedente regime agevolato, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda.

Novità

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie

Permane l'esclusione di alcuni benefici contributivi - in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni - per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 29/15, paragrafo 3. Per i soggetti già esercenti attività d'impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Il termine decadenziale vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l'apposito modello cartaceo e consegnato in sede. Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato, attraverso la procedura telematizzata. Anche per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto si richiama quanto precisato con circolare n. 29/15, paragrafo 4. L'uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

8. BENEFICIO 2016 PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

Con riferimento alla Legge 190/2014 viene determinato l'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui, al fine di contribuire alle spese di mantenimento dei figli, con la distribuzione di buoni per l'acquisto di beni o servizi.

Precedentemente l'erogazione del beneficio era previsto dalla legge n.448/1998 in base alla quale spettava alle sole famiglie con tre figli minori e con un valore ISEE pari a 8.555,99 euro annui.

Beneficiari

I beneficiari sono i nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, con riferimenti al 2015, dell'assegno per i tre figli minori e con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui. Il beneficio è riconosciuto direttamente dall'INPS al momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori, per cui non è prevista un'ulteriore domanda dell'interessato rispetto a quella già presentata l'anno precedente. Il genitore può aggiornare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro il 31 gennaio 2016 se il quarto figlio fa ingresso nel nucleo familiare entro il 2015 ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro

genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio e' quello corrispondente al quarto figlio calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Beneficio e modalità di erogazione

Il beneficio è fissato in un importo pari a 500 euro per nucleo familiare. Nel caso in cui il requisito dei quattro figli minori non sia posseduto per l'intero anno, si provvederà a concedere il beneficio in ragione del numero dei mesi per i quali il requisito è soddisfatto.